



Comune di Chiari

Provincia di Brescia

Regolamento sulla tariffa rifiuti corrispettiva

Art. 1 – Oggetto del regolamento

1. Il presente paragrafo disciplina l'istituzione e l'applicazione della Tariffa corrispettiva per il servizio di gestione dei rifiuti urbani in conformità alle disposizioni normative contenute nella Legge 27 dicembre 2013 n. 147, art. 1, comma 668. La tariffa è istituita a decorrere dal 1/1/2016.
2. La disciplina della Tariffa di cui al comma 1 del presente articolo è finalizzata al raggiungimento della copertura integrale dei costi del servizio di gestione dei rifiuti urbani, comprensivi dei costi di spazzamento e lavaggio delle strade e dei costi di cui all'art. 15 del D.Lgs. n. 36/2003.
3. Di tutto quanto non espressamente disciplinato dal presente regolamento, si applicano le disposizioni normative vigenti, nonché le disposizioni emanate dall'Autorità Regolatoria, "ARERA".

Art. 2 – Gestione e classificazione dei rifiuti

1. La gestione dei rifiuti urbani comprende la raccolta, il trasporto, il recupero e lo smaltimento dei rifiuti urbani e costituisce un servizio di pubblico interesse.
2. Il servizio è disciplinato dalle disposizioni del D.Lgs. 3 aprile 2006 n. 152, come modificato dal D.Lgs. 116/2020 e successive modificazioni ed integrazioni, dal regolamento comunale di igiene urbana e gestione dei rifiuti, nonché dalle disposizioni previste nel presente regolamento.

Art. 3 – Istituzione della tariffa corrispettiva e piano finanziario

1. La tariffa corrispettiva è istituita per la copertura integrale dei costi di investimento e di esercizio relativi al servizio di gestione dei rifiuti urbani, comprensivi dei costi di spazzamento e lavaggio delle strade, ad esclusione dei costi relativi ai rifiuti speciali al cui smaltimento provvedono a proprie spese i relativi produttori comprovandone l'avvenuto trattamento in conformità alla normativa vigente.
2. La tariffa corrispettiva è corrisposta in base a tariffa commisurata ad anno solare, cui corrisponde un'autonoma obbligazione pecuniaria.
3. Nella commisurazione della tariffa si può tener conto delle disposizioni contenute nel Decreto del Presidente della Repubblica n. 158/1999.
4. La determinazione della tariffa, in quanto corrispettivo, deve garantire il sinallagma contrattuale tra il servizio reso e l'entità del prelievo, in particolare attraverso l'attuazione di sistemi di misurazione e commisurazione puntuale alla quantità di rifiuti conferiti al servizio pubblico, così come definiti dal presente regolamento.
5. Le tariffe sono determinate sulla base del Piano Finanziario degli interventi con specifica deliberazione del Consiglio Comunale.
6. Il Piano Finanziario è redatto dal gestore e del servizio rifiuti che individua in apposita relazione i costi di gestione e i relativi investimenti.
7. Il Piano Finanziario degli interventi è approvato dal Consiglio Comunale e indica in particolare gli scostamenti che si siano eventualmente verificati rispetto al Piano dell'anno precedente.
8. La deliberazione di approvazione delle tariffe, anche se approvate successivamente all'inizio dell'esercizio, ha effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento. Se la delibera non è adottata entro il termine fissato da norme statali per l'approvazione del bilancio di previsione si applica l'aliquota deliberata l'anno precedente, fatto salvo l'adeguamento delle stesse, con l'applicazione dell'indice di inflazione programmata per l'anno di riferimento.

9. La tariffa corrispettiva è soggetta ad IVA ai sensi del DPR 633/1972, salvo diversa disposizione di legge.

Art. 4 – Soggetto Attivo

1. La tariffa, avente natura corrispettiva, è applicata e riscossa dal soggetto affidatario del servizio di gestione dei rifiuti urbani.

Art. 5 – Soggetti passivi

1. La tariffa corrispettiva è applicata nei confronti di chiunque possieda, occupi o detenga a qualsiasi titolo locali o aree scoperte a qualsiasi uso adibiti, esistenti sul territorio comunale e suscettibili di produrre rifiuti urbani.
2. La mancata utilizzazione del servizio, nonché il mancato ritiro dei contenitori per la raccolta differenziata, non comportano alcun esonero o riduzione della tariffa corrispettiva, che viene comunque applicata per la presenza dei presupposti.
3. La presenza di arredo oppure l'attivazione di servizi di erogazione idrica, elettrica, calore, gas, informatica costituiscono presunzione semplice dell'occupazione o conduzione dell'immobile e della conseguente attitudine alla produzione dei rifiuti. Il gestore può valutare deroghe qualora sia attiva una sola utenza (per esempio nel caso di utenze condominiali).
4. Ai fini dell'applicazione del presente regolamento per residenza si intende quella risultante nei registri anagrafici. La residenza è la “dimora abituale dell'individuo” pertanto qualsiasi locale in cui una persona è residente è suscettibile di produrre rifiuti ed è assoggettato a tariffa.
5. L'obbligazione per il pagamento della tariffa sussiste in capo al soggetto dichiarante con vincolo di solidarietà fra conviventi o comunque fra chi usa in comune i locali e le aree. Per le utenze domestiche, in caso di utilizzo di durata inferiore a 183 giorni l'anno, la tariffa è dovuta dal possessore dei locali a titolo di proprietà, usufrutto, uso, abitazione o diritto di superficie.
6. Per i locali e le aree destinati ad attività ricettiva alberghiera o forme analoghe (affittacamere e simili) la tariffa è dovuta da chi gestisce l'attività; i locali di affittacamere sono quelli per i quali l'attività è conseguente ad un'autorizzazione amministrativa rilasciata dal competente ufficio. Tali utenze sono considerate “non domestiche”.
Le attività di bed & breakfast di cui alla L.R. 27/15, svolte in forma non imprenditoriale all'interno dell'abitazione di residenza, sono considerate parte integrante dell'utenza domestica.
7. Alle istituzioni scolastiche statali si applicano le norme dell'art. 33-bis del D.L. 31/12/2007, n. 248, convertito con modificazioni dalla Legge 28/02/2008 n. 31. La somma attribuita al Comune dovrà essere versata al gestore e sottratta dal costo che deve essere coperto con la tariffa corrispettiva.
8. Nel caso di locali in multiproprietà e di centri commerciali integrati il soggetto che gestisce i servizi comuni è responsabile della dichiarazione ai fini tariffari e del versamento della tariffa dovuta per i locali ed aree scoperte di uso comune e per i locali ed aree scoperte in uso esclusivo ai singoli occupanti o detentori, fermi restando nei confronti di questi ultimi, gli altri obblighi o diritti derivanti dal rapporto contrattuale relativo alla tariffa riguardante i locali e le aree in uso esclusivo.
9. In caso di immobili la cui superficie ricada in più comuni la tariffa si considera dovuta in relazione al Comune nel cui territorio la superficie insiste in maniera prevalente. Ai fini della prevalenza si considera l'intera superficie dell'immobile, anche se parte di essa sia esclusa o esente dal pagamento della tariffa.

Art. 6 – Obbligazione pecuniaria

1. La tariffa corrispettiva è commisurata ad anno solare, cui corrisponde un'autonoma obbligazione pecuniaria, ed è determinata secondo i criteri e le modalità di calcolo di cui al presente regolamento.
2. L'obbligazione decorre dal giorno in cui si verificano i presupposti per l'applicazione della tariffa e perdura sino all'ultimo giorno in cui l'occupazione cessa se la denuncia di cessazione di cui all'articolo 8 del presente regolamento viene presentata nel prescritto termine di 30 giorni.
3. Se la denuncia di cessazione viene presentata con ritardo, la tariffa è dovuta fino alla data di presentazione, salvo il fatto che il contribuente dimostri in modo incontestabile al gestore la data di effettivo rilascio dei locali o aree.
4. Le variazioni intervenute nel corso dell'anno, in particolare nelle superfici e/o nelle destinazioni d'uso dei locali e delle aree scoperte, che comportano un aumento della tariffa producono effetti dal giorno di effettiva variazione degli elementi stessi. Il medesimo principio si applica anche per le variazioni che comportino una diminuzione della tariffa, a condizione che la dichiarazione, se dovuta, sia prodotta entro i termini di presentazione della dichiarazione, decorrendo altrimenti dalla data di presentazione. Le variazioni di tariffa saranno di regola conteggiate a conguaglio.

Art. 7 – Struttura della tariffa

1. La tariffa è composta da una quota fissa, determinata in relazione alle componenti essenziali del costo del servizio, riferite in particolari agli investimenti per opere e ai relativi ammortamenti, e da una quota variabile, rapportata alle quantità di rifiuti conferiti, alle modalità del servizio fornito e all'entità dei costi di gestione, in modo che sia assicurata la copertura integrale dei costi di investimento e di esercizio, compresi i costi di smaltimento.
2. La tariffa viene così calcolata:
 - per le utenze domestiche:
 - ✓ una quota fissa applicando alla superficie imponibile la tariffa definita secondo il metodo normalizzato di cui al DPR 158/99 (€/mq).
 - ✓ una quota variabile base, determinata in relazione al numero degli occupanti, utilizzando i coefficienti determinati dalla delibera tariffaria in relazione al DPR 158/99. L'importo include, fra l'altro, la soglia minima di conferimento del rifiuto indifferenziato.
 - ✓ una quota variabile puntuale, commisurata ai costi effettivi dei servizi erogati che eccedono quelli ricompresi nel servizio base di cui al punto precedente. La parte relativa al rifiuto indifferenziato è determinata dal prodotto della quota unitaria (€/litro), per la quantità di rifiuti indifferenziati prodotti in eccesso (espressa in litri), e sarà addebitata in sede di conguaglio e/o nella prima rata utile.
 - per le utenze non domestiche:
 - ✓ una quota fissa applicando la tariffa prevista:
 - ✓ una quota variabile base determinata applicando alla superficie imponibile le tariffe per unità di superficie riferite alla tipologia di attività svolta, calcolate sulla base di coefficienti determinati per ogni classe di attività contestualmente all'adozione della delibera tariffaria. L'importo (€/mq) include, fra l'altro, la soglia minima di conferimento del rifiuto indifferenziato.
 - ✓ una quota variabile puntuale, commisurata ai costi effettivi dei servizi erogati che eccedono quelli ricompresi nel servizio base di cui al punto precedente. La parte relativa al rifiuto indifferenziato è determinata dal prodotto della quota unitaria

(€/litro), per la quantità di rifiuti indifferenziati prodotti in eccesso (espressa in litri), e sarà addebitata in sede di conguaglio e/o nella prima rata utile.

- utenze mercato:
 - ✓ la quota fissa e la quota variabile sono calcolate con gli stessi criteri delle utenze non domestiche;
 - ✓ alle singole utenze di cui alle categorie 16 e 29 non si applica la quota variabile puntuale.
- ✓ l'importo dovuto per il servizio di igiene urbana è ricompreso nel Canone Unico Patrimoniale di cui alla legge 160/2019.

Art. 8 – Dichiarazione denuncia d'inizio, di variazione e di cessazione dell'occupazione o conduzione

1. I soggetti passivi hanno l'obbligo di presentare e sottoscrivere apposita dichiarazione, da considerarsi anche che come richiesta di attivazione del servizio di igiene urbana. In via prioritaria la dichiarazione deve essere presentata e sottoscritta:
 - per le utenze domestiche: dal soggetto intestatario della scheda anagrafica di famiglia o della scheda anagrafica di convivenza, nel caso di residenti o da uno dei coobbligati. Nel caso di non residenti tale obbligo ricade in capo al conduttore, occupante o detentore di fatto;
 - per le utenze non domestiche: dal soggetto legalmente responsabile dell'attività che si svolge nei locali o nelle aree scoperte ad uso privato. Nel caso in cui i soggetti tenuti alla dichiarazione in via prioritaria non ottemperino, hanno obbligo di dichiarazione, con vincolo di solidarietà, gli eventuali altri soggetti che occupano o detengono i locali e le aree scoperte.
2. La richiesta di attivazione o variazione deve essere presentata entro 90 giorni solari dalla data del possesso o della detenzione dell'immobile al gestore dell'attività di gestione tariffe e rapporto con gli utenti mediante l'apposita modulistica reperibile anche sul sito internet del gestore stesso.
3. La denuncia può essere consegnata direttamente, spedita per posta, per e-mail o altro mezzo stabilito dal gestore.
4. La denuncia ha effetto anche per gli anni successivi qualora le condizioni di assoggettamento a tariffa siano rimaste invariate. In caso contrario l'utente è tenuto a denunciare entro 30 giorni e nelle medesime forme, ogni variazione relativa ai locali ed aree, alla loro superficie e destinazione, al numero degli occupanti l'abitazione che comporti un diverso ammontare della tariffa o comunque influisca sull'applicazione e riscossione dell'entrata in relazione ai dati da indicare nella denuncia.
5. La denuncia, originaria o di variazione, deve contenere:
 - per le utenze domestiche:
 - ✓ l'indicazione dei dati identificativi del soggetto che la presenta;
 - ✓ il numero degli occupanti l'alloggio se residenti nel Comune o i dati identificativi se non residenti;
 - ✓ l'ubicazione, numero civico e interno, superficie e destinazione d'uso dei singoli locali ed aree denunciati e delle loro ripartizioni interne, compresi i locali e le aree non soggetti alla tariffa;
 - ✓ la data di inizio dell'occupazione o conduzione dei locali ovvero la data in cui sono intervenute le variazioni denunciate;
 - ✓ i dati catastali dell'immobile;
 - ✓ a discrezione del gestore, eventuale contratto d'affitto.

- per le utenze non domestiche:
 - ✓ l'indicazione dei dati identificativi (codice fiscale, residenza, dati anagrafici) del soggetto che la presenta (rappresentante legale o altro);
 - ✓ l'indicazione dei dati identificativi dell'utenza non domestica (natura giuridica, denominazione e scopo sociale o istituzionale, codice fiscale/partita IVA e sede legale);
 - ✓ l'ubicazione numero civico e interno, superficie e destinazione d'uso dei singoli locali ed aree denunciati e delle loro ripartizioni interne, compresi i locali e le aree non soggetti alla tariffa;
 - ✓ la data di inizio dell'occupazione o conduzione dei locali ovvero la data in cui sono intervenute le variazioni denunciate;
 - ✓ i dati catastali dell'immobile;
 - ✓ planimetria individuante locali e aree occupati, con particolare attenzione alle aree non assoggettate (per esempio per produzione esclusiva di rifiuti speciali);
 - ✓ a discrezione del gestore, eventuale contratto d'affitto.

6. All'atto della presentazione viene rilasciata ricevuta della denuncia, che, nel caso di spedizione, si considera presentata nel giorno indicato con il timbro postale o, se inviata tramite e-mail o quanto stabilito dal gestore, nel giorno di suo ricevimento.

Il gestore indica nella ricevuta rilasciata all'utente i seguenti elementi:

- ✓ il riferimento alla richiesta di servizio
- ✓ la data a partire dal quale decorre, ai fini del pagamento della TARI, l'attivazione del servizio.

Il codice utente e il codice utenza sono indicati nel primo documento utile di pagamento.

7. Entro novanta giorni solari dalla cessazione dell'occupazione di locali e/o aree l'utente deve presentare al gestore, secondo le modalità di cui al comma 3 del presente articolo, la comunicazione di cessazione, utilizzando l'apposito modello predisposto all'uopo e reperibile anche sul sito internet del gestore stesso.

La data nella quale il gestore cessa l'utenza deve essere comunicata all'utente mediante il rilascio di ricevuta della dichiarazione e/o indicata nel primo documento di pagamento utile.

8. Gli uffici comunali ed in particolare l'ufficio tecnico, anagrafe, commercio, occupazione suolo pubblico, vigilanza ed assistenza, sono obbligati a comunicare al gestore tutte le informazioni che possono influire sulla gestione della tariffa, attivandosi d'ufficio o su richiesta del gestore stesso. Ai sensi dell'art. 19 comma 3 del D.Lgs. 196/2003, è autorizzata a favore del gestore la diffusione dei dati personali a disposizione del Comune per le sole finalità inerenti la gestione della tariffa e del servizio, e nei limiti generali fissati dalla normativa stessa. Il Gestore è tenuto a garantire la tutela della riservatezza dei dati inerenti alle persone fisiche o giuridiche nelle forme previste dal D.Lgs. 196/2003.

9. È fatto obbligo ai gestori di pubblici servizi (gas, acqua, etc.) di comunicare a cadenza almeno trimestrale gli allacciamenti di utenze al gestore del servizio di cui al presente regolamento.

Art. 9 – Superficie

1. Fatte salve le esclusioni previste nel presente regolamento, costituiscono presupposto per l'applicazione della tariffa corrispettiva tutti i locali, comunque denominati, esistenti in qualsiasi specie di costruzione stabilmente infissa al suolo o nel suolo, chiusi o chiudibili da ogni lato verso l'interno, qualunque sia la loro destinazione o il loro uso, purché in grado di originare rifiuti urbani. Costituiscono altresì oggetto di applicazione della tariffa le aree scoperte operative suscettibili di produrre rifiuti urbani.

2. Fino all'attuazione delle disposizioni di cui ai commi comma 645 e 647 dell'art. 1 della L. n. 147/2013, la superficie di riferimento per il calcolo della tariffa è quella calpestabile ossia misurata per i locali al netto dei muri e per le aree calcolata sul perimetro interno delle stesse al netto di eventuali costruzioni in esse comprese.
3. La misurazione complessiva è arrotondata per eccesso o per difetto al mq. a seconda che la frazione sia superiore oppure inferiore al mezzo mq.
4. Relativamente alle attività di seguito indicate, qualora sia documentata una contestuale produzione di rifiuti urbani, comunque, non conferibili al pubblico servizio, è calcolata forfettariamente una percentuale di abbattimento per produzione promiscua di rifiuti speciali e rifiuti urbani.
 - lavanderie a secco e tintorie non industriali: 20%
 - officine per riparazione auto, moto e macchine agricole, gommisti, elettrauto: 10%Le suddette percentuali di abbattimento non comprendono le eventuali aree già non assoggettate per produzione in via esclusiva di rifiuti speciali.
5. Ai fini dell'applicazione della tariffa a carico degli esercenti la distribuzione di carburanti, sono di regola soggetti a tariffa i locali, nonché l'area della proiezione al suolo della pensilina ovvero, in mancanza, una superficie forfettaria pari a 20 metri quadri per ogni colonnina di erogazione.
6. In ogni caso in sede di prima applicazione della tariffa corrispettiva si considereranno assoggettate le superfici dichiarate o accertate ai fini dei precedenti prelievi. Successivamente tali superfici saranno soggette a variazioni in relazione alle dichiarazioni o alle attività di accertamento effettuate sulla base di quanto previsto dal presente regolamento e della Legge.

Art. 10 – Esclusioni

1. Non sono soggetti a tariffa i locali e le aree che non possono produrre rifiuti o che non comportano, secondo la comune esperienza, la produzione di rifiuti in misura apprezzabile per la loro natura o per il particolare uso cui sono stabilmente destinati.
2. Presentano le caratteristiche di cui al punto 1 a mero titolo esemplificativo:
 - locali destinati al culto, limitatamente a dove si svolgono le funzioni religiose;
 - le soffitte e i solai il cui accesso è consentito tramite scala retrattile e non fissa;
 - la parte degli impianti sportivi riservata, di norma, ai soli praticanti, sia che detti impianti siano ubicati in aree scoperte che in locali; ferma restando l'assoggettabilità delle superfici destinate ad usi diversi, quali spogliatoi, uffici, biglietterie, gradinate, ecc;
 - balconi, terrazze scoperte e simili, vani ascensore;
 - tettoie e porticati non chiusi o immediatamente chiudibili con strutture fisse, se ubicati in zona rurale e se non operativi;
 - locali adibiti a ripostigli, stenditoi, solai, lavanderie, soffitte, cantine e sottotetti aventi altezza media inferiore a 1,5 metri;
 - le unità immobiliari adibite a civile abitazione prive di mobili e suppellettili, sprovviste di contratti attivi di fornitura dei servizi pubblici a rete;
 - aree impraticabili o intercluse da stabile recinzione;
 - centrali termiche e locali stabilmente riservati a impianti tecnologici quali cabine elettriche, celle frigorifere, locali di essiccazione e stagionatura senza lavorazione, silos e simili ove non sia abbia, di regola, presenza umana;
 - sale espositive di musei o pinacoteche senza fini di lucro con carattere di esposizione permanente, con orario di apertura inferiore alle 35 ore settimanali;
 - aree scoperte adibite a titolo gratuito a parcheggio dei clienti e dei dipendenti;

- aree scoperte visibilmente adibite in via esclusiva al transito dei veicoli;
 - aree comuni di condominio di cui all'art. 1117 del Codice Civile, purché non siano adibite di fatto ad uso esclusivo di un condomino.
 - nel calcolo delle superfici non sono considerate le superfici ove si formano, in via continuativa e prevalente, rifiuti speciali al cui smaltimento sono tenuti a provvedere a proprie spese i relativi produttori, a condizione che ne dimostrino l'avvenuto trattamento in conformità alla normativa vigente. A tal fine, a pena di decadenza, il soggetto passivo dovrà presentare al gestore del servizio copia del formulario di identificazione dei rifiuti entro 30 giorni dalla richiesta del gestore. In difetto, l'intera superficie sarà assoggettata alla tariffa per l'intero anno solare. Si precisa che restano assoggettate a tariffa le superfici adibite al deposito di prodotti o merci destinati alla commercializzazione o alla successiva trasformazione in altro processo produttivo, qualora su tali superfici non vi sia la produzione esclusiva di rifiuti speciali.
3. Le circostanze di cui al comma precedente devono essere indicate nella dichiarazione originaria o di variazione ed essere riscontrabili in base ad elementi obiettivi direttamente rilevabili o da idonea documentazione, o certificata a seguito di attività di verifica del Gestore.
 4. Nel caso in cui sia accertato il conferimento di rifiuti al pubblico servizio da parte di utenze escluse dalla tariffa o provenienti da aree escluse della tariffa, si applica la tariffa a partire dal 1° gennaio dell'anno di riferimento, fatta salva la possibilità di prova contraria da parte del contribuente, ferma restando l'applicazione delle sanzioni di legge.

Art. 11 – Numero di persone occupanti le utenze domestiche

1. Per il calcolo della tariffa di ogni utenza domestica si fa riferimento, oltre che alla superficie dei locali, al numero di persone occupanti i locali alla data di inizio dell'occupazione dell'alloggio soggetto alla tariffa, e indicato nella dichiarazione.
2. Ogni variazione del suddetto numero successivamente intervenuta, va dichiarata al gestore del servizio presentando di norma entro trenta giorni. L'obbligo di presentazione della variazione dei componenti il nucleo familiare non ricorre per le persone iscritte nell'anagrafe della popolazione residente nel comune di Chiari, in quanto i cambiamenti di composizione della famiglia anagrafica vengono rilevati dall'anagrafe comunale e la tariffa adeguata d'ufficio.
3. Dal primo gennaio 2017 il numero degli occupanti delle utenze domestiche, ai fini dell'applicazione della tariffa, è stabilito, tempo per tempo, sulla base delle risultanze anagrafiche o per i non residenti, sulla base delle dichiarazioni effettuate dagli interessati, fatte salve in quest'ultimo caso le opportune verifiche.
Eventuali variazioni al nucleo familiare intervenute dopo l'emissione della fattura a saldo potranno essere conguagliate con la fatturazione dell'anno successivo a quello di riferimento. Le variazioni al numero dei componenti familiari sono rapportate ai giorni effettivi anche per il calcolo dei litri della soglia minima garantita per l'indifferenziato.
4. L'obbligo di dichiarazione permane per le persone che non fanno parte del nucleo familiare anagrafico (es. colf che dimorano presso la famiglia). Il Gestore, se il dato è reperibile presso l'anagrafe, ha comunque facoltà di inserire d'ufficio i componenti. La denuncia non va in ogni caso presentata per eventuali persone che si aggiungono agli occupanti l'alloggio alla data del 1° gennaio, quando la loro permanenza non superi i 60 giorni nell'arco dell'anno.
5. Per le utenze a disposizione di soggetti residenti e non occupate, il numero degli occupanti è quello desunto dalle risultanze dell'anagrafe comunale dei proprietari medesimi.
6. Alle utenze a disposizione di persone giuridiche e di soggetti non residenti e non occupate verrà associato ai fini del calcolo della tariffa un numero di occupanti pari a due per superfici fino a 50 mq; tre per superfici comprese fra 51 e 120 mq; quattro per superfici comprese fra

121 e 200 mq; sei per superfici superiori a 200 mq. Il medesimo criterio di calcolo è utilizzato per soggetti non residenti che non hanno presentato dichiarazione tariffaria.

7. Per le unità immobiliari destinate a box auto condotte da non residenti (qualora il box costituisca l'unica tipologia di locali occupati o detenuti) il numero degli occupanti è posto uguale a uno.
8. Per le unità immobiliari ad uso abitativo occupate da due o più nuclei familiari la tariffa è calcolata con riferimento al numero complessivo degli occupanti l'alloggio, che sono tenuti al suo pagamento con vincolo di solidarietà.
9. Per le utenze domestiche comprendenti l'attività di bed & breakfast di cui all'art. 5 del presente regolamento il numero di occupanti sul quale calcolare la tariffa è calcolato su n. 6 componenti.

Art. 12 – Determinazione delle classi di attività delle utenze Non Domestiche

1. Ai fini della determinazione della tariffa i locali e le aree con diversa destinazione d'uso vengono accorpati in classi di attività omogenee, tenuto conto come criterio di riferimento della presuntiva quantità di rifiuti prodotti indicata nella tabella 4a del D.P.R. 158/1999.
2. Le classi omogenee di attività sono individuate nell'elenco che segue:
 - Musei, biblioteche, scuole, associazioni, luoghi di culto, sedi di partito
 - Cinematografi e teatri;
 - Autorimesse e magazzini senza alcuna vendita diretta;
 - Distributori di carburanti, impianti sportivi, campeggi; impianti di autolavaggio
 - Stabilimenti balneari;
 - Esposizioni, autosaloni;
 - Alberghi con ristorante;
 - Alberghi senza ristorante;
 - Case di cura e riposo; caserme forze dell'ordine
 - Ospedali;
 - Uffici, agenzie, studi professionali, stazioni ferroviarie, internet point, phone center, banche ed istituti di credito;
 - Negozi abbigliamento, calzature, librerie, cartolerie, ferramenta e negozi di altri beni durevoli;
 - Edicole, farmacie, tabaccai, negozi plurilicenze; erboristerie, consorzio agrario, vendita articoli per l'agricoltura, di fertilizzanti e simili
 - Filatelia, negozi tende e tessuti, negozi tappeti, negozi cappelli e ombrelli, antiquariato; strumenti musicali, dischi e dvd;
 - Ambulanti beni durevoli; giostrai, circhi
 - Parrucchieri, barbieri, estetista; tatuatori
 - Attività artigianali tipo botteghe: falegname, idraulico, fabbro, elettricista; lavanderie, riparazione biciclette con o senza vendita, sartorie (attività principale: riparazioni).
 - Carrozzeria, autofficina, elettrauto;
 - Attività industriali con capannoni di produzione
 - Attività artigianali di produzione beni specifici; sartorie (attività principale produzione), autodemolizioni, produzione formaggi non industriale
 - Ristoranti, trattorie, osterie, pub;
 - Mense, hamburgerie tipo fast food;
 - Bar, caffè, pasticcerie; birrerie; rivendita kebab con possibilità di consumo sul posto

- Vendita pane e pasta, macellerie, vendita salumi e formaggi, vendita generi alimentari; pizza da asporto; piadineria, rivendita kebab-senza possibilità di consumo sul posto, laboratorio gelaterie e pasticcerie con vendita d'asporto senza attività di bar
 - Supermercati
 - Plurilicenze alimentari e plurilicenze miste; negozi per animali
 - Ortofrutta, pescherie, fiori e piante; locali aperti al pubblico di distributori automatici di alimenti e bevande
 - Ipermercati di generi misti;
 - Ambulanti di generi alimentari;
 - Discoteche, night club, sale giochi, circoli privati e associazioni con somministrazione
3. In sede di determinazione delle tariffe, i coefficienti previsti dal DPR 158/1999 e considerati come riferimento ai fini del calcolo delle tariffe potranno essere modificati al fine di distribuire il costo dei rifiuti in relazione all'effettiva produzione degli stessi e tenendo conto di eventuali servizi dedicati non standard.
 4. L'inserimento di un'utenza in una delle categorie di attività viene di norma effettuato sulla base della classificazione delle attività economiche ATECO adottata dall'ISTAT relativa all'attività o ad eventuali attività secondarie svolte nell'unità locale, fatta comunque salva la prevalenza dell'attività effettivamente svolta, accertata o dimostrata.
 5. A deroga del comma 4 del presente articolo, se nel complesso unitario sono insediate attività con destinazioni diverse le tariffe verranno applicate in modo distinto (ad esempio un concessionario che disponga di un'officina meccanica di riparazione veicoli).
 6. I locali e le aree eventualmente adibite ad usi diversi da quelli indicati al comma 2 del presente articolo vengono associati ai fini dell'applicazione della tariffa alla classe di attività che presenta con essi maggiore analogia sotto il profilo della destinazione d'uso e quindi della connessa produzione di rifiuti.
 7. Possono essere istituite categorie particolari per le utenze non domestiche con produzione di rifiuti significativamente diversa rispetto alla media della loro categoria.
 8. Sono classificati nella medesima categoria dell'immobile principale, anche se da questo separati, i locali pertinenziali o accessori dell'immobile stesso e le aree scoperte produttive di rifiuti funzionalmente collegate all'immobile principale.
 9. Nelle unità immobiliari adibite a prima casa, in cui sia svolta un'attività economica e professionale, alla superficie a tal fine utilizzata è applicata la tariffa prevista per la specifica attività non domestica esercitata; la restante superficie è considerata utenza domestica.

Art. 13 – Sistemi di misurazione puntuale e commisurazione del servizio reso

1. Ai sensi del comma 668 dell'art. 1 della Legge n. 147/2013 e s.m.i. sono definiti “sistemi di misurazione puntuale” i sistemi di raccolta dei rifiuti che consentono di associare ad ogni singola utenza la quantità di rifiuti urbani della stessa conferiti, espressa in unità di peso (Kg.).
2. La misurazione della quantità di rifiuti prodotti è finalizzata alla commisurazione del prelievo economico per il servizio effettivamente reso all'utenza. La misurazione potrà avvenire anche mediante rilevazione del dato volumetrico.
3. La misurazione della quantità può essere effettuata su una o più frazioni che compongono il rifiuto urbano, come usualmente suddivise nell'organizzazione della raccolta.
4. Rientrano tra i sistemi di misurazione puntuale e commisurazione del servizio reso:
 - la raccolta domiciliare con assegnazione e misurazione dei volumi di contenitori o sacchi di volumetria nota conferiti al circuito di raccolta, eseguito secondo frequenze definite;
 - l'adesione a servizi facoltativi quali la raccolta domiciliare della frazione vegetale.

5. Le modalità di misurazione vengono stabilite annualmente con la deliberazione delle tariffe.
6. In caso di perdita o inattendibilità del dato relativo alla quantità di rifiuti prodotti, la parte variabile “misurata” della tariffa è calcolata sulla base dei dati storici di conferimento della singola utenza, tenendo conto di ogni eventuale dato rilevante; in mancanza di attendibili dati storici si applica la metodologia presuntiva di cui al DPR 158/99.

Art. 14 – Soglia minima di conferimento del rifiuto indifferenziato

1. La soglia minima di produzione è addebitata anche in presenza di conferimenti inferiori.

Art. 15 – Tariffa corrispettiva giornaliera

1. Per il servizio di gestione dei rifiuti urbani prodotti dai soggetti che occupano o detengono temporaneamente, con o senza autorizzazione, locali o aree pubbliche, di uso pubblico o gravate da servitù di pubblico passaggio, nonché per occupazioni o conduzioni di impianti sportivi o di aree comunali o altri edifici pubblici o privati in presenza di eventi sportivi o di altre manifestazioni di tipo occasionale, viene istituita la tariffa giornaliera rapportata ai giorni occupazione.
2. Soggetto passivo della tariffa è l'organizzatore dell'evento o dell'iniziativa o, in sua assenza, il soggetto titolare della concessione o permesso per occupazione dello spazio. In assenza di organizzatore e di autorizzazione, risponde direttamente dell'obbligo tariffario il produttore del rifiuto.
3. È considerata occupazione temporanea l'occupazione pari o inferiore a 183 giorni, anche non continuativi, nel corso dello stesso anno solare.
4. Per le occupazioni temporanee di aree pubbliche da parte di attrazioni, giostre, roulotte, caravan o simili in occasione di sagre e fiere e per le occupazioni di aree pubbliche da parte di banchi di mercato senza concessione ordinaria giornaliera, viene fissata annualmente una tariffa calcolata sulla base dei giorni di permanenza e delle tipologie di attrazione.
5. L'utente è tenuto a comunicare, prima dell'effettiva occupazione, tutti i dati necessari all'applicazione della tariffa giornaliera e ad effettuare il versamento della stessa.
6. L'obbligo della denuncia è assolto con il pagamento del Canone Unico Patrimoniale.
7. Per l'individuazione della superficie dei locali e delle aree si fa riferimento a quella risultante, salvo verifica, dallo specifico atto di autorizzazione dell'occupazione e, nel caso di occupazione abusiva, alla superficie effettivamente occupata.
8. Per manifestazioni organizzate e patrociniate dal Comune, in luogo della tariffa giornaliera, il gestore provvederà a definire il relativo costo del servizio in relazione alle modalità che saranno convenute tra le parti, alle quantità di rifiuto conferite e alle ulteriori attività accessorie richieste.
9. Per tutto quanto non previsto dal presente comma si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni relative alla tariffa annuale.

Art. 16– Applicazione della tariffa in funzione dello svolgimento del servizio

1. Il corrispettivo è dovuto per intero nell'ambito delle zone in cui il servizio è espletato.
2. Fuori dalle zone di cui al precedente comma 1, il corrispettivo dovuto non può essere superiore al 40% della tariffa dovuta per le zone su cui il servizio è espletato.
3. La tariffa corrispettiva è dovuta nella misura massima del 20% della tariffa, in caso di mancato svolgimento del servizio di gestione dei rifiuti, ovvero di effettuazione dello stesso in grave violazione della disciplina di riferimento, nonché di interruzione del servizio per motivi

sindacali o per imprevedibili impedimenti organizzativi che abbiano determinato una situazione riconosciuta dall'autorità sanitaria di danno o pericolo di danno alle persone o all'ambiente.

4. Detta situazione deve essere fatta constare, al suo verificarsi, al gestore del servizio con atto di diffida.

Art. 17 – Agevolazioni per le utenze domestiche

1. Ai titolari di utenze domestiche che provvedano a smaltire in proprio gli scarti biodegradabili mediante sistemi di compostaggio è applicata una riduzione della tariffa stabilita. A tal fine gli utenti presentano, entro il 31 dicembre dell'anno precedente, apposita istanza al gestore del servizio nella quale attestano di praticare il compostaggio domestico in modo continuativo nell'anno di riferimento e dichiarano di accettare verifiche da parte degli incaricati. La comunicazione non è dovuta da parte di coloro che ricevono il composte dal gestore del servizio, che provvede ad inserire la riduzione in banca dati d'ufficio.
2. Hanno diritto ad una riduzione della tariffa le utenze domestiche situate nelle zone rurali individuate dall'Amministrazione Comunale per le quali è predisposto un servizio di raccolta con una frequenza inferiore allo standard. Le suddette utenze sono tenute a smaltire in proprio, mediante sistemi di compostaggio, gli scarti organici da cucina e del giardino.
3. Le abitazioni tenute a disposizione (seconde case) e gli alloggi a disposizione dei cittadini residenti all'estero, purché utilizzate fino ad un massimo di 183 giorni l'anno, hanno diritto ad una riduzione tariffaria.
4. La quota di abbattimento delle riduzioni sulle utenze domestiche è da calcolarsi sull'intera tariffa o sulla quota variabile o fissa, e viene stabilita annualmente con la deliberazione che determina la tariffa.
5. Le riduzioni sopra riportate non sono cumulabili. In presenza contemporanea di più riduzioni, viene applicata la riduzione più favorevole al contribuente.
6. Alle utenze domestiche con bambini di età inferiore a 36 mesi non vengono addebitate vuotature eccedenti i minimi previsti annualmente dalla deliberazione comunale. L'agevolazione viene concessa d'ufficio sulla base delle risultanze anagrafiche.
7. Alle utenze domestiche nel cui nucleo familiare siano presenti una o più persone che necessitano di ausili per l'incontinenza o altre patologie mediche che possano determinare una rilevante maggior produzione di rifiuti non vengono addebitate vuotature eccedenti i minimi previsti annualmente dalla deliberazione comunale.
L'utente ha l'onere di richiedere l'agevolazione di cui ha diritto entro l'anno per il quale l'agevolazione medesima è richiesta. L'utente è inoltre tenuto a comunicare ogni variazione che riguardi l'agevolazione concessa.
8. Le agevolazioni di cui ai commi 6 e 7 del presente articolo sono cumulabili con le riduzioni per zona rurale e per compostaggio domestico.

Art. 18 – Agevolazioni per le utenze non domestiche

In fase di deliberazione annuale delle tariffe possono essere concesse riduzioni ad utenze non domestiche che producono o distribuiscono beni alimentari e che a titolo gratuito cedono, direttamente o indirettamente, le eccedenze a persone in condizione di bisogno o a enti che assistono tali persone. La riduzione è concessa subordinatamente all'approvazione da parte del gestore del servizio di raccolta rifiuti di un progetto in cui il soggetto che chiede la riduzione illustra

le modalità con cui intende procedere alla distribuzione delle eccedenze. Il mancato rispetto delle procedure previste dal progetto approvato comporta la perdita del diritto alla riduzione.

Art. 19 – Intervento in favore di utenti in situazione di difficoltà economica

1. La Giunta Comunale può riconoscere a utenti in difficoltà un contributo economico per agevolare il pagamento di quanto dovuto a titolo di tariffa corrispettiva sui rifiuti.

Art. 20 - Agevolazioni per avvio a recupero dei rifiuti urbani

1. Le utenze non domestiche possono conferire al di fuori del servizio pubblico i propri rifiuti urbani, previa dimostrazione di averli avviati a recupero mediante attestazione rilasciata dal soggetto che effettua l'attività di recupero dei rifiuti stessi.
2. Per consentire la corretta programmazione dei servizi pubblici, le utenze non domestiche che intendono avvalersi della facoltà di cui al presente articolo e conferire a recupero al di fuori del servizio pubblico la totalità dei propri rifiuti urbani devono darne comunicazione preventiva al gestore della tariffa corrispettiva sui rifiuti via PEC entro il 30 giugno di ciascun anno, con effetti a decorrere dal 1° gennaio dell'anno successivo.
3. Per le utenze non domestiche di cui al comma 2 la scelta di avvalersi di operatori privati diversi dal gestore del servizio pubblico deve essere effettuata per un periodo non inferiore a due anni, salva la possibilità per il gestore del servizio pubblico, previa richiesta dell'utenza non domestica, di riprendere l'erogazione del servizio anche prima della scadenza biennale.
4. Per consentire la corretta programmazione dei servizi pubblici, le utenze non domestiche che intendono avvalersi della facoltà di cui al presente articolo e conferire a recupero al di fuori del servizio pubblico la totalità dei propri rifiuti urbani devono darne comunicazione preventiva al gestore via PEC entro il 30 giugno di ciascun anno, con effetti a decorrere dal 1° gennaio dell'anno successivo.
5. Per comunicare la scelta di cui al comma precedente, l'utente è tenuto alla presentazione di una da trasmettere a mezzo PEC, redatta liberamente sottoscritta dal legale rappresentante dell'impresa/attività, nella quale devono essere indicati: l'ubicazione degli immobili di riferimento e le loro superfici assoggettabili, il tipo di attività svolta in via prevalente con il relativo codice ATECO, i quantitativi stimati dei rifiuti che saranno conferiti al di fuori del servizio pubblico, da avviare a recupero, distinti per codice EER (Elenco Europeo dei Rifiuti), la durata del periodo, non inferiore a due anni, per la quale si intende esercitare tale opzione, l'impegno a restituire le attrezzature pubbliche in uso quali, cassoni e containers, il/i soggetto/i autorizzato/i con i quali è stato stipulato apposito contratto. Alla comunicazione deve essere allegata idonea documentazione, anche nella modalità dell'autocertificazione, comprovante l'esistenza di un accordo contrattuale con il/i soggetto/i che effettua/no l'attività di recupero dei rifiuti (impianti di primo conferimento che effettuano il recupero rifiuti). Tale comunicazione è valida anche quale denuncia di variazione ai fini della tariffa corrispettiva sui rifiuti.
6. La mancata presentazione della comunicazione di recupero autonomo di cui al comma 2, entro il termine del 30 giugno a decorrere dal 2022, è da intendersi quale scelta dell'utenza non domestica di avvalersi del servizio pubblico.
7. Le utenze non domestiche che intendono riprendere ad usufruire del servizio pubblico prima della scadenza del periodo di esercizio dell'opzione di avvalersi di soggetti privati, devono comunicarlo tramite PEC al gestore del servizio entro il 30 giugno di ciascun

anno, con effetti a decorrere dall'anno successivo, fatta salva la possibilità di diniego nel caso in cui non siano trascorsi i 2 anni.

8. L'esclusione della parte variabile della tariffa è comunque subordinata alla presentazione di una comunicazione annuale, redatta su modello predisposto dal gestore del servizio (messo a disposizione dell'utenza sul sito internet e presso lo sportello al pubblico) da presentare tramite PEC al gestore stesso, a pena di decadenza con le modalità ed entro i termini indicati al successivo comma 9.
9. Entro il 31 gennaio di ciascun anno l'utenza non domestica che ha conferito a recupero i propri rifiuti urbani al di fuori del servizio pubblico deve comunicare al gestore i quantitativi dei rifiuti urbani avviati autonomamente a recupero nell'anno precedente che dovrà essere uguale o superiore al totale dei rifiuti prodotti dell'anno precedente l'uscita e desumibili dal MUD o dagli appositi formulari di identificazione dei rifiuti allegando attestazione rilasciata dal soggetto (o dai soggetti) che ha effettuato l'attività di recupero dei rifiuti stessi, che dovrà contenere anche i dati dell'utenza cui i rifiuti si riferiscono e il periodo durante il quale ha avuto luogo l'operazione di recupero.
10. Il gestore ha facoltà di effettuare controlli ed ispezioni al fine di verificare la coerenza e la correttezza delle rendicontazioni presentate rispetto all'attività svolta ed alle quantità prodotte. Nel caso di comportamenti non corretti o dichiarazioni mendaci, il gestore provvederà al recupero della tariffa dovuta e indebitamente non versata e all'applicazione della disciplina prevista per le dichiarazioni infedeli. Sono fatte salve ulteriori sanzioni previste dalla legge e regolamenti in materia.
11. La parte variabile viene esclusa in via previsionale ed è soggetta a conguaglio. Nel caso di omessa presentazione della rendicontazione dell'attività di recupero svolta nei termini previsti dal presente regolamento, ovvero quando non si dimostri il totale recupero dei rifiuti prodotti in caso di fuoriuscita dal servizio pubblico, il gestore provvede al recupero della quota variabile della tariffa indebitamente esclusa dalla tariffa.

Art. 21 - Agevolazioni per l'avvio a riciclo dei rifiuti urbani

1. È fatta salva la facoltà delle utenze non domestiche di avviare a riciclo i propri rifiuti urbani in base a quanto previsto dall'articolo 1, co. 649, secondo periodo, della legge 147 del 2013.
2. Alle utenze non domestiche, che dimostrano di aver avviato al riciclo, direttamente o tramite soggetti autorizzati, i propri rifiuti urbani, può essere concessa una riduzione della quota variabile della tariffa corrispettiva sui rifiuti commisurata alla quantità di rifiuti avviati a riciclo proporzionale al rapporto alla quantità di rifiuti avviati riciclo e la produzione di riferimento individuata dai coefficienti di produzione KD della categoria tariffaria di appartenenza, fino al limite 70%.
3. La riduzione di cui al comma 2 è riconosciuta su richiesta dell'utente che presenta annualmente al gestore, a pena di decadenza, apposita comunicazione entro il 31 gennaio, allegando copia di tutti i formulari di trasporto, di cui all'art. 193 del D.Lgs 152/2006, relativi ai rifiuti riciclati, debitamente controfirmati dal destinatario.
4. La riduzione opera di regola mediante compensazione alla prima scadenza utile.

Art. 22 – Riduzioni deliberate dal Comune

1. Il Comune, ai sensi dell'art. 1 comma 660 della Legge n. 147/2013, può deliberare ulteriori riduzioni ed esenzioni rispetto a quelle già previste dal presente regolamento.
2. Tagli e agevolazioni possono essere iscritte in bilancio comunale come autorizzazioni di spesa e la relativa copertura deve essere assicurata da risorse in propria disponibilità.

3. Il Comune deve comunicare al Gestore i nominativi ovvero i criteri di individuazione degli utenti ai quali intende sostituirsi.

Art. 23 – Riscossione ordinaria

1. Il pagamento della fattura deve essere effettuato entro i termini indicati nella medesima presso gli uffici postali o gli sportelli bancari abilitati operanti nel territorio, ovvero mediante domiciliazione bancaria o postale o altre modalità di pagamento indicate dal gestore.
2. Il gestore delle tariffe e rapporti con gli utenti, garantisce all'utente almeno una modalità di pagamento gratuita dell'importo dovuto per la fruizione del servizio e la possibilità di attivare la domiciliazione bancaria.
3. Qualora il gestore di cui al comma 2 preveda una modalità di pagamento onerosa, non può essere addebitato all'utente un onere maggiore a quello sostenuto dal gestore stesso per l'utilizzo di detta modalità.
4. Nel caso in cui sia previsto il pagamento rateale degli importi dovuti, il gestore dovrà allegare i relativi bollettini al documento di riscossione.
5. Il Corrispettivo per i rifiuti è versato al gestore in almeno due rate:
 - la prima scadente il 31 marzo;
 - la seconda scadente il 31 luglio.
6. La quota variabile puntuale per la parte dei conferimenti eccedenti a quelli inclusi nella quota variabile base sarà addebitata in sede di conguaglio e/o nella prima rata utile.
7. Se le scadenze di cui sopra cadono in giorni festivi, la scadenza sarà prorogata al primo giorno feriale successivo.
8. Qualora sessanta giorni prima della scadenza della rata non siano state ancora approvate le tariffe per l'anno di riferimento, la rata in scadenza è computata in acconto e sulla base delle tariffe in vigore del precedente anno e si procede al conguaglio nella rata successiva.
9. Il gestore trasmette agli utenti le fatture relative alla rate del corrispettivo, specificando le somme da versare e le modalità di pagamento previste, allegando la modulistica di pagamento precompilata.
10. Il termine di scadenza per il pagamento è fissato in almeno venti giorni solari a decorrere dalla data di emissione del documento di riscossione.
11. Sia il termine di scadenza quanto la data di emissione devono essere indicati in maniera chiara nel documento di riscossione.
12. In nessun caso non possono essere imputati all'utente eventuali ritardi nella ricezione del documento di riscossione
13. Non vengono emesse fatture di importo totale inferiore a € 16,53. La rinuncia all'emissione non comporta in alcun modo né estinzione del credito né rinuncia allo stesso.
14. Il gestore, su richiesta del contribuente, può concedere rateizzazioni nei versamenti solo se richieste entro la scadenza del versamento e purché l'utente sia in regola con i pagamenti precedenti.
15. Il gestore delle tariffe e rapporti con gli utenti è tenuto a garantire la possibilità di ulteriore rateizzazione di ciascuna delle rate previste dall'art.27.1 dell'Allegato "A" della delibera ARERA n. 15/2022, per le seguenti fattispecie:
 - a. Agli utenti che dichiarino mediante autocertificazione di essere beneficiari del bonus sociale per disagio economico previsto per il settore elettrico e/o gas e/o per il settore idrico.
 - b. Utenti che si trovino in condizioni economiche disagiate, individuati secondo i criteri dal Comune in qualità di Ente territorialmente competente;

- c. Qualora l'importo addebitato superi del 30% il valore medio riferito ai documenti di riscossione emessi negli ultimi due anni.
16. Il gestore può concedere rateizzazioni per fatture già scadute unicamente per le utenze che abbiano motivate difficoltà economiche.
 17. Al documento di riscossione dovranno essere allegati i bollettini per il pagamento rateale dell'importo dovuto.
 18. L'importo di ogni singola rata non potrà essere inferiore ad una soglia minima pari ad € 100,00(cento), fatta salva la possibilità per il gestore di praticare ulteriori rateizzazioni migliorative indipendentemente dall'importo dovuto.
 19. L'utente decade dalla rateizzazione qualora non rispetti le date di scadenza dei pagamenti stabilite nell'accordo di rateizzazione.
 20. È consentito cumulare l'addebito del servizio di gestione dei rifiuti urbani con quello di altri servizi effettuati dal gestore.

Art. 24 – Interessi, spese e penalità per mancati pagamenti

1. In caso di omesso o parziale pagamento il gestore inoltra il sollecito di pagamento delle somme dovute applicando una maggiore del 30%. L'utente deve provvedere al pagamento entro la data di scadenza indicata nel sollecito.
Prima dell'emissione del sollecito di cui sopra l'ente potrà valutare la possibilità di richiedere in via bonaria il pagamento del dovuto senza l'applicazione della penale. Qualora l'utente non provveda al pagamento a seguito del sollecito di cui al precedente comma, il gestore attiva le procedure di riscossione coattiva, secondo quanto previsto dalla legislazione vigente, con addebito delle spese sostenute per l'attività di recupero del credito e degli interessi di mora.
2. Gli interessi legali sono calcolati ai sensi dell'art. 1224 del Codice Civile.
3. Inoltre, previa diffida e congruo preavviso, il gestore può sospendere la fornitura dei servizi aggiuntivi o integrativi o comunque eccedenti il servizio base, senza creare rischi o pericoli per l'uomo o l'ambiente salvaguardando l'igiene e la pulizia del territorio. L'intero servizio sarà ripristinato dopo che l'utente abbia dimostrato l'avvenuto pagamento di tutte le fatture scadute e delle eventuali spese relative alle procedure di recupero crediti intraprese.

Art. 25 – Rimborsi

1. L'utente può richiedere al gestore, con atto scritto motivato e idoneamente documentato, il rimborso della tariffa versata e risultata non dovuta entro il termine di cinque anni dal giorno di pagamento ovvero da quello in cui è stato definitivamente accertato il diritto alla restituzione.
2. Il presente articolo non trova applicazione nel caso in cui l'errato addebito tariffario sia dovuto alla mancata presentazione da parte dell'utente di una comunicazione obbligatoria ai sensi del presente regolamento.
3. Il rimborso è effettuato di norma entro 60 giorni dalla presentazione dell'istanza. Il rimborso può essere riconosciuto, a discrezione del gestore e per somme di scarsa rilevanza, tramite compensazione nella prima fattura utile.
4. Non si procede a rimborsi per importi inferiori a € 16,53 per anno solare.

Art. 26 - Procedura presentazione reclami scritti e di rettifica degli importi addebitati

1. L'utente può formulare in forma scritta il reclamo o la richiesta di rettifica degli importi addebitati.

2. Il reclamo o la richiesta di rettifica sono redatti su apposito modulo scaricabile dalla home page del sito internet del gestore, reso disponibile presso lo sportello fisico ovvero compilabile online, deve contenere i seguenti campi:
 - a) Il recapito postale o di posta elettronica al quale inviare la richiesta
 - b) I dati identificativi dell'utente, cognome e nome, codice fiscale o partita Iva, denominazione societaria e codice utente, indicando dove è possibile reperirlo;
 - c) Il recapito postale e l'indirizzo di posta elettronica dell'utente;
 - d) I dati identificativi dell'utenza: indirizzo, e codice utenza, indicando dove è possibile reperirlo;
 - e) Il servizio a cui si riferisce il reclamo: gestione tariffe e rapporto con gli utenti
 - f) Le coordinate bancarie/postali per l'eventuale accredito degli importi addebitati
3. È fatta salva la possibilità per l'utente di presentare reclamo scritto o rettifica degli importi addebitati, senza utilizzare il modulo di cui al comma 2, purché la comunicazione contenga i campi obbligatori previsti nel comma 2 dal punto a) al punto f).

Art. 27 - Contenuti della risposta motivata ai reclami scritti, alle richieste scritte di informazioni e alle richieste di rettifica degli importi addebitati

1. Il gestore deve formulare in modo chiaro e comprensibile la risposta ai reclami scritti e alle richieste scritte di informazione o di rettifica degli importi addebitati alle seguenti scadenze:
 - a. Richiesta informazioni: entro trenta giorni lavorativi dalla data della richiesta;
 - b. Reclamo scritto: entro trenta giorni lavorativi dalla data di presentazione del reclamo;
 - c. Richiesta rettifica degli importi addebitati: entro 60 giorni lavorativi dalla di presentazione della richiesta.
2. La risposta, deve contenere una terminologia di uso comune, e deve contenere i seguenti elementi:
 - a. Il riferimento al reclamo scritto, ovvero alla richiesta scritta di informazioni o di rettifica degli importi addebitati;
 - b. Il codice identificativo del riferimento organizzativo del gestore incaricato di fornire, ove necessari eventuali ulteriori chiarimenti;
3. Con riferimento al reclamo scritto, oltre agli elementi di cui al comma 2, devono essere riportati:
 - a. la valutazione documentata effettuata dal gestore rispetto alla fondatezza o meno della lamentela presentata nel reclamo, corredata dai riferimenti normati applicati;
 - b. la descrizione e i tempi delle eventuali azioni correttive poste in essere dal gestore;
 - c. l'elenco della eventuale documentazione allegata.
4. Con riferimento alla richiesta scritta degli importi addebitati, nella risposta deve essere riportato, oltre agli elementi di cui al comma 1, l'esito della verifica ed in particolare:
 - a. La valutazione della fondatezza o meno della richiesta di rettifica corredata dalla documentazione e dai riferimenti normativi da cui si evince la correttezza delle tariffe applicate in conformità alla normativa vigente;
 - b. Il dettaglio del calcolo effettuato per l'eventuale rettifica;
 - c. L'elenco della eventuale documentazione allegata.

5. Il recapito della risposta è effettuato in via prioritaria mediante posta elettronica, qualora l'utente ne abbia dato indicazione nel proprio reclamo, ovvero nella richiesta scritta di informazioni e di rettifica degli importi addebitati.

Art. 28 - Modalità e tempo di rettifica degli importi non dovuti

1. Qualora delle verifiche eseguite a seguito della richiesta scritta di rettifica si evidenzia un credito a favore dell'utente, il gestore procede ad accreditare l'importo erroneamente addebitato, senza ulteriori richieste da parte dell'utente attraverso la detrazione dell'importo non dovuto attraverso:
 - a. detrazione dell'importo non dovuto nel primo documento di riscossione utile;
 - b. rimessa diretta, nel caso in cui l'importo da accreditare sia superiore a quanto addebitato nel documento di riscossione o la data di emissione del primo documento di riscossione utili non consenta il rispetto dello standard generale di cui all'Art. 53.1 del TQRIF.
2. In deroga a quanto previsto dal precedente comma 1, lettera b), resta salva la facoltà di accreditare l'importo non dovuto nel primo documento di riscossione utile nel caso in cui tale importo sia inferiore a € 50,00.

Art. 29 – Rimborso contenitori per la raccolta rifiuti non restituiti

1. A seguito di cessazione dell'occupazione dei locali e/o aree, in sede di conguaglio della tariffa rifiuti, il gestore può addebitare all'utente i contenitori per la raccolta porta a porta concessi in comodato gratuito e non restituiti. I contenitori si intendono restituiti se consegnati all'utente subentrante nei locali e aree che ne attesta il ritiro al momento della denuncia della nuova occupazione.
2. L'importo dei contenitori non restituiti viene stabilito nella deliberazione delle tariffe o in apposita delibera della Giunta Comunale.

Art. 30 – Servizi aggiuntivi relativi ai contenitori per la raccolta rifiuti

Per il ritiro a domicilio dei contenitori della raccolta rifiuti in uso presso le utenze domestiche è stabilito in sede di approvazione delle tariffe un corrispettivo da riconoscere al gestore del servizio raccolta rifiuti. Il ritiro è effettuato gratuitamente nei riguardi degli utenti impossibilitati fisicamente alla riconsegna.

Per la consegna di un secondo composter presso le utenze domestiche è stabilito un corrispettivo da quantificarsi in sede di approvazione delle tariffe del servizio raccolta rifiuti.

Art. 31 – Tributo Provinciale

1. Ai soggetti passivi del corrispettivo, compresi i soggetti tenuti a versare la tariffa corrispettiva giornaliera, è applicato il tributo provinciale per l'esercizio delle funzioni di tutela, protezione ed igiene dell'ambiente di cui all'art. 19, del D.Lgs 30 dicembre 1992, n. 504.
2. Il tributo provinciale, commisurato alla superficie dei locali e delle aree assoggettabili al tributo comunale, è applicato nella misura percentuale deliberata dalla provincia di Brescia sull'importo della tariffa.
3. Il Gestore del Servizio provvede al riversamento del tributo alla Provincia.

Art. 32 – Controlli

1. Il gestore provvede a svolgere le attività necessarie ad individuare tutti i soggetti obbligati ed al controllo dei dati dichiarati con le comunicazioni di cui di cui al presente regolamento.
2. I controlli possono essere effettuati anche da aziende o cooperative delegate dal gestore.
3. Nell'esercizio di detta attività, effettua le verifiche ed i controlli nei modi e nelle forme maggiormente efficaci ed opportune. In particolare, il gestore può:
 - operare la verifica diretta delle superfici con sopralluogo ai locali ed aree, tramite personale preposto ed autorizzato con preavviso scritto di almeno 10 giorni.
 - richiedere l'esibizione di contratti;
 - richiedere la copia di planimetrie;
 - richiedere la documentazione comprovante lo smaltimento dei rifiuti speciali;
 - richiedere notizie utili all'applicazione della tariffa agli occupanti e ai proprietari di locali ed aree;
 - inviare inviti a comparire per fornire chiarimenti;
 - accedere alle banche dati in possesso di Enti nelle forme previste da appositi accordi o convenzioni;
 - richiedere ad uffici pubblici, o a enti pubblici anche economici o società erogatrici di pubblici servizi, dati e notizie rilevanti nei confronti dei singoli utenti.
4. In caso di mancata collaborazione dell'utenza o di altro impedimento alla diretta rilevazione, il computo delle somme dovute verrà effettuato dal gestore in via residuale sulla base di presunzioni semplici di cui all'art. 2729 del codice civile.
5. Sono previsti, inoltre, controlli e verifiche sul sistema di raccolta, in particolare sull'effettiva pratica del compostaggio domestico e sulle utenze la cui produzione del rifiuto secco non riciclabile è risultata pari a zero o a valori non compatibili con una produzione virtuosa, ma potenzialmente elusiva.

Art. 33 – Verifica delle dichiarazioni

1. Emergendo l'omessa, l'incompleta o l'inesatta dichiarazione il gestore del servizio indica all'interessato, con avviso inviato mediante raccomandata A.R. entro il quinquennio prescrizione di cui all'art. 2948 c.c., le irregolarità riscontrate e le somme dovute distintamente per tariffa, tributo provinciale, interessi di mora e spese, con l'invito a versare il dovuto in un'unica rata entro sessanta giorni dalla ricezione dell'atto.
2. Nel caso che l'utente riscontri elementi di discordanza può, nello stesso termine, presentarsi presso il gestore del servizio di riscossione o inviare lettera raccomandata fornendo le precisazioni del caso che, se riconosciute fondate, comportano annullamento o rettifica della comunicazione inviata.
3. In caso di accertata verifica delle irregolarità delle dichiarazioni di cui al comma 1 del presente articolo il gestore del servizio applica a carico dell'utente a titolo di penalità le seguenti maggiorazioni:
 - infedele o inesatta dichiarazione: 50% della differenza tra la somma dovuta in base alla dichiarazione e quella effettivamente dovuta, con un minimo di € 50,00;
 - omessa dichiarazione: 100% della differenza tra la somma dovuta in base alla dichiarazione e quella effettivamente dovuta, con un minimo di € 50,00

Il pagamento di quanto sopra esclude la possibilità di applicare la penalità per ritardato o omesso pagamento.

In caso di pagamento del dovuto entro 60 giorni dalla comunicazione di cui al comma 1 le penali di cui sopra sono ridotte ad un quarto.

4. Gli interessi di mora, fissati nella misura del tasso legale, sono applicati in conformità alle disposizioni dell'articolo 1, comma 165, della legge n. 296/2006.
5. Il gestore del servizio aggiorna la situazione dell'utente sulla base delle verifiche effettuate.

Art. 34 – Entrata in vigore e prima applicazione

1. Il presente regolamento entra in vigore dal 01/01/2023.
2. Alla data di entrata in vigore della tariffa corrispettiva disciplinata dal presente regolamento si intendono abrogate le disposizioni regolamentari precedenti. Rimane ferma l'applicazione di tutte le relative norme legislative e regolamentari per lo svolgimento delle attività di accertamento relative alla TIA, alla TARES e alla TARI tributo per i rispettivi periodi di vigenza.
3. Per la prima applicazione della Tariffa Corrispettiva si considerano valide le denunce precedentemente prodotte con TIA/TARES/TARI tributo, integrate con gli elementi in esse non contenuti e necessari all'applicazione della nuova tariffa.

Art. 35 – Rinvio ad altre disposizioni di legge

1. Per quanto non previsto nel presente regolamento si applicano le disposizioni contenute nelle altre norme legislative regolamentari vigenti in materia.
2. Tutte le successive norme integrative e modificative apportate dalla normativa legislativa e regolamentare vigente, nella materia oggetto del presente regolamento, costituiscono automatica modificazione del regolamento medesimo. Si dà atto che tali modifiche avranno effetto immediato e che si provvederà, successivamente, all'aggiornamento del presente regolamento.